



Transizione al digitale: novità e scadenze in pillole



novembre 2020



Transizione al digitale: novità e scadenze in pillole

A cura di

Moira Benelli - Responsabile Ufficio servizi e tecnologie e Agenda Digitale

*AREA Innovazione tecnologica, Attività produttive, Cultura e Turismo,
Politiche Giovanili, Mobilità, TPL, Energia, Coordinamento CDR
Responsabile Antonella Galdi*

Indice

Premessa	3
Domicilio Digitale (artt. 3 e 6ter CAD, novellati art. 24 del DL 76/2020)	4
PagoPA e strumenti di pagamento elettronico (art. 5 CAD, art. 65 Dlgs 217/2017 novellato dagli artt. 24 e 24bis del DL 76/2020).....	4
Lavoro agile (art. 12 CAD novellato dall'art. 31 DL 76/2020, art. 263 del DL 34/2020).....	5
Codice di condotta tecnologica (art. 13-bis CAD, introdotto dall'art. 32 DL 76/2020).....	6
Responsabile per la Transizione al Digitale (art. 17 CAD, novellato dall'art. 31 del DL 76/2020).....	6
Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici (artt. 20, 22, 23 bis, 23 ter, 40, 40 bis, 41, 42, 43, 44, 71 CAD, Linee Guida AGID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici pubblicate il 10 settembre 2020 ai sensi dell'art. 71 del CAD).....	7
Patrimonio informativo pubblico (artt. 50, 50-ter e 50 quater CAD, novellati artt. 33 e 34 DL 76/2020)	8
ANPR e certificati anagrafici digitali (art. 62 CAD, novellato dall'art. 30 del DL 76/2020).....	9
Identità digitali e accesso ai servizi in rete (art. 64 CAD novellato dall'art. 24 del D.L. 76/2020).....	10
Istanze online e identificazione digitale (artt. 64, co. 2-duodecies e 65, co. 1, CAD, novellati dall'art. 24 del DL 76/2020)	11
App IO (artt. 64-bis e 65, novellati dall'art. 24 del DL 76/2020)	12
Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione (art. 1, comma 402, L. 160/2019, come regolamentata dall'art. 26, D.L. 76/2020)	12
Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (art. 23-bis, D.L. 76/2020).....	13
CED locali verso Cloud Pubblico (art. 33-septies del DL 179/2012 novellato dall'art. 35 del DL 76/2020)	13
SINFI – Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (art. 4 Dlgs 15 febbraio 2016, n. 33, novellato dall'art. 61 comma 5 del DL 76/2020)	14
Link correlati	15

Premessa

Nel cosiddetto decreto Semplificazioni (DL 76/2020) sono stati inseriti molti interventi relativi alla digitalizzazione che impattano in maniera diretta sui Comuni. I principali riguardano l'identità digitale e l'accesso ai servizi digitali, la razionalizzazione delle infrastrutture digitali intese come i Centri per l'elaborazione Dati e la conseguente migrazione verso soluzioni in cloud, la notificazione digitale degli atti, provvedimenti e comunicazioni, la circolarità del dato anagrafico e la disponibilità ed interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni.

Il disegno complessivo che ne emerge, quand'anche sembri mancare un po' di organicità, contiene sicuramente degli elementi positivi che possono spingere in direzione di una completa transizione al digitale dei servizi pubblici ed omogeneizzazione delle soluzioni informatiche pubbliche.

Allo stesso tempo, però, permane un'impostazione che non prende adeguatamente in considerazione gli impatti delle misure sugli enti locali che devono metterle in pratica. Come purtroppo già visto in passato, si continua a prevedere il "costo zero", per la trasformazione digitale degli Enti, mentre l'esperienza insegna come siano necessari investimenti e riorganizzazione interna per rendere sostanziale, e non solo formale, l'amministrazione digitale.

Un'evidenza implicitamente riconosciuta nello stesso Decreto Semplificazioni, nella parte in cui prevede risorse per lo sviluppo di alcune piattaforme nazionali, permanendo ad invarianza finanziaria le operazioni necessarie al collegamento o all'adozione delle nuove misure.

Un altro aspetto sul quale bisognerebbe ancora lavorare è quello dell'accesso ai dati di altre amministrazioni da parte dei Comuni: sebbene il quadro normativo sia chiaro su questo punto, quanto previsto non appare ancora sufficiente a garantire la gratuità di accesso alle informazioni per gli Enti locali, perché, purtroppo, molti Enti si celano dietro la possibilità, legittima, di pretendere un rimborso per l'"elaborazione aggiuntiva" dell'informazione per non cedere gratuitamente i propri dati. Una situazione che mina alla radice la possibilità di utilizzare e integrare i dati per migliorare l'azione amministrativa, in un momento in cui ce ne sarebbe un estremo bisogno.

L'emergenza sanitaria da Covid-19 ha fatto emergere con ancor più enfasi la necessità di condividere dati e informazioni affidabili in modo tempestivo e facilmente accessibile. Per cui su quest'ultimo aspetto c'è la necessità di un'azione congiunta e coordinata per poter far applicare la norma, l'introduzione del regime sanzionatorio con il DL Semplificazioni potrebbe dare un nuovo impulso all'attuazione delle disposizioni.

Con questo documento si è voluto fornire un'informazione omogenea e semplificata ai Comuni, sintetizzando in un unico testo le principali novità e scadenze in tema di transizione al digitale, suddivise per argomento, seguendo l'ordine dell'articolato del Codice per l'Amministrazione Digitale e lasciando come ultimi alcuni temi non trattati specificamente all'interno del Codice, ma di gran rilievo ai fini della completa digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. In appendice vengono indicati i link correlati alle fonti normative, ritenendo di non appesantire la sintesi riportando i testi completi della norma vigente e degli altri strumenti operativi e strategici connessi alle diverse tematiche.

Domicilio Digitale (artt. 3 e 6ter CAD, novellati art. 24 del DL 76/2020)

Gli elenchi dei domicili digitali afferenti alle Pubbliche amministrazioni e gestori dei pubblici servizi (IPA) e alle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi e registri professionali o nel registro delle imprese (INAD), sono istituiti e gestiti dall'AGID. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l'AGID e il Garante per la Privacy, previo parere della Conferenza Unificata, **sono stabiliti sia la data a partire dalla quale le PPAA potranno dialogare con le persone fisiche solo attraverso il loro domicilio digitale, sia le modalità con le quali verrà reso loro disponibile un domicilio digitale** o comunque sarà garantito il diritto a comunicare con la PA in caso di divario digitale. **Fino all'emanazione di tale decreto, le Pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno un domicilio digitale, ovvero qualora questo risulti non funzionante o non attivo, come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, da conservare nei propri archivi, dei quali trasmetteranno per posta ordinaria o con raccomandata A/R, una copia analogica sottoscritta con firma autografa sostituita a mezzo stampa, ovvero comunicheranno ai soggetti destinatari con quali modalità potranno recuperare tale documentazione.**

PagoPA e strumenti di pagamento elettronico (art. 5 CAD, art. 65 Dlg 217/2017 novellato dagli artt. 24 e 24bis del DL 76/2020)

Il termine per consentire i pagamenti tramite PagoPA è prorogato al 28 febbraio 2021. Al riguardo, si evidenzia la disposizione dell'art. 13-bis, comma 5, del CAD (*introdotto dall'art. 32 del DL 76/2020*) per cui nella realizzazione e nello sviluppo dei sistemi informativi deve essere sempre assicurata l'integrazione con la

piattaforma PagoPA. L'art. 24-bis del DL 76/2020, introdotto in sede di conversione in legge, dispone, inoltre che **i Comuni devono assicurare l'interoperabilità degli strumenti di pagamento elettronico dei titoli di viaggio all'interno dei rispettivi territori** e a tal fine **hanno facoltà di sottoscrivere**, anche per il tramite delle aziende di trasporto locali, appositi accordi o convenzioni con soggetti privati al fine di realizzare specifiche piattaforme digitali. La relativa normativa di dettaglio sarà adottata, entro sei mesi dal 15 settembre 2020, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato d'intesa con la Conferenza unificata e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Lavoro agile (art. 12 CAD novellato dall'art. 31 DL 76/2020, art. 263 del DL 34/2020)

I provvedimenti adottati dal Governo per gestire in un primo momento alcune questioni poste dall'emergenza sanitaria hanno previsto il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa anche nelle pubbliche amministrazioni. Le disposizioni del Decreto "Semplificazioni" sul tema modificano il CAD che, all'art. 12, contiene norme volte a favorire l'utilizzo da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o personalizzabili. A questo proposito, viene aggiunta la raccomandazione che ai lavoratori sia data un'adeguata informazione sull'uso sicuro degli strumenti impiegati, in particolare i servizi in cloud. Si prevede, inoltre, che le pubbliche amministrazioni adottino ogni misura atta a garantire la sicurezza informatica e la protezione dei dati, compresa la diffusione di linee guida ai lavoratori o la regolamentazione delle attività che possono essere svolte, previa informazione delle organizzazioni sindacali nel caso di utilizzo di dispositivi personali dei lavoratori. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile, poi, viene inserita, sempre nell'ambito dell'art. 12 CAD, **una disposizione specificamente rivolta alle pubbliche amministrazioni in senso stretto. Queste ultime, quando acquistano beni o progettano e sviluppano i sistemi informativi e i servizi informatici, devono farlo assicurando che siano previste modalità idonee a consentire ai lavoratori di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa, assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica.** Il DL 76/2020 interviene, inoltre, sull'art. 263 del D.L. 34/2020, emanato in fase emergenziale e successivamente convertito in legge, subordinando la riorganizzazione del lavoro in smart working alla condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché al rigoroso rispetto dei tempi dell'attività amministrativa previsti dalla normativa vigente.

Codice di condotta tecnologica (art. 13-bis CAD, introdotto dall'art. 32 DL 76/2020)

È prevista l'adozione del **Codice di condotta tecnologica** con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni a partire dal 17 luglio 2020, su istanza del Capo dipartimento della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, previo parere dell'Agid, del nucleo per la sicurezza cibernetica e della Conferenza Unificata. Nel codice **saranno indicate le modalità per lo sviluppo di progetti, dei sistemi informativi e dei servizi in rete delle pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina in materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica, che saranno vincolanti per tutte le pubbliche amministrazioni.** Le amministrazioni, anche in forma associata, per la realizzazione di progetti coerenti con il codice di condotta tecnologica **potranno avvalersi di uno o più esperti in possesso di comprovata esperienza e qualificazione professionale nello sviluppo e nella gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e progetti di trasformazione digitale, nel limite delle risorse progettuali disponibili a legislazione vigente per lo scopo.** È attribuita ad **AgID** la verifica del rispetto del codice di condotta tecnologica da parte dei soggetti interessati oltre che il **potere di diffidare** i soggetti a conformarsi agli obblighi previsti dal codice. In particolare, la progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di servizi digitali e sistemi informatici in **violazione del codice di condotta tecnologica sono oggetto di responsabilità dirigenziale e comportano la riduzione, non inferiore al 30%, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.** Nel codice di condotta tecnologica saranno indicate altresì le principali attività, ivi compresa la formazione del personale, che gli esperti svolgono in collaborazione con il responsabile per la transizione digitale dell'amministrazione pubblica interessata, nonché il limite massimo di durata dell'incarico, i requisiti di esperienza e qualificazione professionale e il trattamento economico massimo da riconoscere agli esperti.

Responsabile per la Transizione al Digitale (art. 17 CAD, novellato dall'art. 31 del DL 76/2020)

Secondo il novellato art. 17 del CAD relativo al Responsabile per la transizione al digitale e al Difensore civico per il digitale **il mancato avvio da parte delle amministrazioni delle attività necessarie a porre rimedio alle violazioni su invito del difensore civico per il digitale (istituito presso l'AgID) e il mancato rispetto del termine perentorio di trenta giorni per la loro conclusione rileva ai fini della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.**

Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici (artt. 20, 22, 23 bis, 23 ter, 40, 40 bis, 41, 42, 43, 44, 71 CAD, Linee Guida AGID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici pubblicate il 10 settembre 2020 ai sensi dell'art. 71 del CAD)

Le LLGG si riferiscono alla formazione dei documenti informatici, alla gestione documentale e alla conservazione dei documenti informatici. **Saranno pienamente applicabili a partire dal 7 giugno 2021.** Sono soggetti alla regolamentazione sancita nelle LLGG le pubbliche amministrazioni, i soggetti gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico, oltre che i privati.

Con riguardo alla **formazione dei documenti informatici**, le Linee guida descrivono le modalità di formazione di documenti informatici specificando **le operazioni necessarie a garantire l'immodificabilità e l'integrità dei documenti** per ciascuna tipologia. **Quattro** le diverse modalità di formazione del documento informatico previste: **a)** creazione tramite l'utilizzo di strumenti software o servizi cloud qualificati che assicurino la produzione di documenti nei formati e nel rispetto delle regole di interoperabilità di cui all'allegato 2 delle LLGG medesime; **b)** acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico; **c)** memorizzazione su supporto informatico in formato digitale delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all'utente; **d)** generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più banche dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica.

Per quanto concerne **la gestione documentale**, le Linee guida individuano gli **obblighi organizzativi, procedurali e tecnologici a cui gli enti devono adeguarsi per assicurare la conformità normativa del sistema di gestione dei documenti informatici**, anche con riferimento alla disciplina in materia di beni culturali. Tra questi: la corretta tenuta del protocollo informatico; la classificazione dei documenti informatici; l'individuazione dei formati dei file e delle eventuali esigenze di riversamento; la formazione dei fascicoli, delle serie documentali e dell'archivio; la sicurezza del flusso documentale, con particolare attenzione alla continuità operativa e alla protezione dei dati personali; i rapporti tra sistema di gestione documentale e sistema di conservazione. **Due i principali adempimenti** cui ogni ente deve ottemperare:

1. **P'individuazione del Responsabile della gestione documentale** (e del Coordinatore, in caso nell'ente siano individuate più Aree Organizzative Omogenee) quale soggetto dotato di competenze archivistiche, giuridiche e informatiche;
2. **P'adozione del Manuale di gestione documentale**, redatto e aggiornato a cura del Responsabile.

Per quanto concerne **la conservazione**, le LLGG **delineano le componenti del sistema di conservazione, che deve essere considerato logicamente distinto dal sistema di gestione**. Sono definiti, in particolare: gli oggetti della conservazione (pacchetti di versamento, di archiviazione e di distribuzione); gli elementi essenziali del processo di conservazione (produzione dei pacchetti di versamento, archiviazione, scarto); i ruoli e le responsabilità del sistema, con particolare attenzione ai compiti del Responsabile della conservazione; i rapporti con l'eventuale affidatario del servizio di conservazione, anche dal punto di vista contrattuale; il Manuale di conservazione, con specificazione dei contenuti minimi che deve contenere, anche in caso di affidamento esterno del servizio.

In sintesi, gli adempimenti che le Pubbliche Amministrazioni devono compiere in vista del prossimo 7 giugno 2021 sono:

- **l'aggiornamento degli atti di nomina dei responsabili** della gestione documentale e della conservazione;
- **la redazione, o l'aggiornamento, del piano di classificazione dei documenti e del piano di conservazione**, previa ricognizione dei documenti formati dall'ente;
- **la revisione dei processi** relativi ai sistemi di gestione documentale e di conservazione;
- **la verifica sulla conformità normativa delle soluzioni tecnologiche utilizzate**, anche per richiedere verifiche e modifiche ai fornitori;
- **l'implementazione di adeguate misure di sicurezza** per documenti, archivi e sistemi (anche nel rispetto della protezione dei dati personali);
- **l'aggiornamento del manuale di gestione documentale e del manuale di conservazione e la relativa pubblicazione sul sito istituzionale**.

Patrimonio informativo pubblico (artt. 50, 50-ter e 50 quater CAD, novellati artt. 33 e 34 DL 76/2020)

Gli interventi del DL Semplificazioni sul CAD **mirano ad incentivare ulteriormente l'interoperabilità e lo scambio di dati tra soggetti pubblici**. Si prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione stabilisca un termine entro il quale le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere disponibili, accessibili e fruibili i dati alle altre amministrazioni pubbliche. **L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili i dati di cui all'art. 50 del CAD comporta responsabilità dirigenziale, con riduzione non inferiore al 30% della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance** per la violazione, da parte dei dirigenti responsabili, nonché il divieto di attribuire premi e incentivi. Al fine di valorizzare il patrimonio informativo pubblico, si prevede anche che, **nei contratti e nei capitolati con i quali le**

pubbliche amministrazioni affidano lo svolgimento di servizi in concessione deve essere inserito l'obbligo del concessionario di rendere disponibili all'amministrazione concedente, che a sua volta li rende disponibili alle altre pubbliche amministrazioni, tutti i dati acquisiti e generati nella fornitura del servizio agli utenti e relativi anche all'utilizzo del servizio medesimo da parte degli utenti, come dati di tipo aperto. Viene dato ulteriore impulso alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati volta a migliorare e semplificare l'interoperabilità e lo scambio dei dati tra pubbliche amministrazioni, standardizzare e promuovere la diffusione degli open data, ottimizzare i processi di analisi dati e generazione di sapere, nonché semplificare gli adempimenti amministrativi degli utenti. **La piattaforma è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è costituita da un'infrastruttura tecnologica che assicura l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa. Le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico sono tenuti ad accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce API e a rendere disponibili le proprie basi dati. L'AGID, sentito il Garante della Privacy e la Conferenza Unificata, adatterà delle linee guida per definire gli standard tecnologici e criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità per la gestione della piattaforma nonché il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili e accessibili le proprie basi dati ovvero i dati aggregati comporta la decurtazione non inferiore al 30% del trattamento accessorio e di risultato dei dirigenti oltre che il divieto di corrispondere premi e incentivi.**

Si demanda ad un decreto di attuazione, che andrà adottato dal Presidente del consiglio dei ministri entro 60 giorni a partire dal 17 luglio 2020, la definizione di una Strategia nazionale dati. Tale strategia deve indicare le tipologie, i limiti, le finalità e le modalità di messa a disposizione dei dati.

ANPR e certificati anagrafici digitali (art. 62 CAD, novellato dall'art. 30 del DL 76/2020)

Si introduce la possibilità che **i certificati anagrafici in modalità digitale possano essere rilasciati anche dal Ministero dell'Interno attraverso il sistema ANPR, muniti di sigillo elettronico qualificato** ai sensi del Regolamento eIDAS n. 910/2014, a decorrere dall'attivazione del relativo servizio da parte del Ministero dell'interno e di Sogei S.p.A.

In questo modo, si disciplina **la possibilità per i cittadini di identificarsi e accedere all'ANPR attraverso la propria identità digitale e richiedere il proprio certificato anagrafico all'Archivio nazionale.**

Viene inoltre prevista l'attribuzione ad ogni cittadino di un codice identificativo unico in ANPR al fine di facilitare l'interoperabilità e l'integrazione con le altre banche dati della PA e dei gestori di servizi pubblici.

Il **DL 76/2020** **apporta**, inoltre, **modifiche** al DPR n.223/1989 recante il **Regolamento anagrafico della popolazione residente al fine di armonizzare la norma** alle modifiche introdotte all'art. 62 del CAD. In particolare, si modifica il comma 3 dell'art. 13 **stabilendo che le dichiarazioni di:**

- a) **trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;**
- b) **costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;**
- c) **cambiamento di abitazione;**

saranno rese anche in modalità telematica attraverso i servizi dell'ANPR.

Viene anche modificato l'art. 33 comma 2 del succitato DPR, affinché **al rilascio di certificati in modalità telematica concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nonché ogni altra informazione ivi contenuta, possano provvedere anche gli ufficiali d'anagrafe di comuni diversi da quello in cui risiede la persona cui i certificati si riferiscono, mediante i servizi dell'ANPR, ai sensi del comma 3 dell'art. 62 del CAD.**

Le **modifiche saranno indispensabili per una corretta e coerente attuazione da parte dell'Italia del Regolamento UE 2018/1724 per la realizzazione del Single Digital Gateway in merito alle procedure anagrafiche in esso previste**, ed in particolare di quelle relative alla **possibilità da parte dei cittadini degli Stati Membri di richiedere attraverso un unico punto e secondo una procedura esclusivamente digitale, la prova di nascita, la prova di residenza ed il cambio di residenza.**

Ai sensi del Piano triennale per l'Informatica nella PA, **tutti i Comuni dovranno aver migrato le loro anagrafi locali in ANPR entro il 2021.**

Identità digitali e accesso ai servizi in rete (art. 64 CAD novellato dall'art. 24 del D.L. 76/2020)

Si rafforza lo strumento dell'identità digitale per semplificare e favorire l'accesso dei cittadini ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni. Si dispone, pertanto, l'equiparazione di SPID e CIE indicando **il 28 febbraio 2021** quale data per lo switch off delle modalità diverse di identificazione per l'accesso ai servizi online delle pubbliche amministrazioni (*nuovo art. 64, comma 3-bis, CAD*). A partire da tale data, quindi, è fatto divieto alle amministrazioni di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei

cittadini ai propri servizi in rete diverse da SPID, CIE o CNS, **fermo restando l'utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021**. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sarà poi stabilita la data a decorrere dalla quale le pubbliche amministrazioni utilizzeranno esclusivamente le identità digitali per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi online. Per favorire l'adempimento della disposizione, è previsto che la violazione dell'art. 64, comma 3-bis, CAD, **comporti per i dirigenti responsabili la riduzione del 30% della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance e il divieto di attribuire premi e incentivi** (cfr. art. 64-bis, comma 1-quinquies, CAD, introdotto dall'art. 24, comma 1, lett. f), D.L. 76/2020). Infine, allo scopo di garantire sempre la piena fruibilità dei servizi online e la loro integrazione con le piattaforme abilitanti, l'art. 32 del DL 76/2020 introduce **l'art. 13-bis**, comma 5, disponendo che **nella realizzazione e nello sviluppo dei sistemi informativi deve essere sempre assicurata l'integrazione con le piattaforme abilitanti SPID e CIE, oltre che PagoPA ed IO**.

Istanze online e identificazione digitale (artt. 64, co. 2-duodecies e 65, co. 1, CAD, novellati dall'art. 24 del DL 76/2020)

È introdotto il comma 2-duodecies all'art. 64 del CAD, che equipara l'identificazione digitale all'esibizione di un documento d'identità, ragion per cui, **con riguardo alla equipollenza dei documenti di riconoscimento nei casi previsti dal Testo Unico, la verifica dell'identità digitale con SPID e CIE** sostituisce l'esibizione o la trasmissione di copia del documento di identità in tutti i casi in cui è richiesta, con evidente semplificazione per cittadini e imprese, abbattimento di costi e maggiore sicurezza legata al fatto che si eviteranno invii di fotocopie dei propri documenti. Il DL 76/2020 ha, inoltre, previsto la **possibilità di rinnovare il proprio documento di identità, qualunque ne sia il formato, passando alla Carta d'Identità Elettronica a decorrere dai 180 precedenti alla scadenza**. Inoltre, **l'invio di istanze, comunicazioni e documenti mediante un indirizzo PEC** (domicilio digitale) **iscritto nei registri INI-PEC** (per le imprese), **IPA** (per le PPAA e gestori di pubblici servizi) o **INAD** (elenco domicilia digitali degli enti di diritto privato e dei professionisti non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese) è **considerato equivalente all'identificazione del mittente e costituisce elezione di domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1-ter del CAD**. Sempre in tema di identità digitale, è esteso il diritto all'identificazione digitale per l'accesso ai servizi dei concessionari di pubblici servizi e delle società a partecipazione pubblica.

App IO (artt. 64-bis e 65, novellati dall'art. 24 del DL 76/2020)

Si prevede che le amministrazioni debbano **rendere fruibili i propri servizi in rete attraverso l'app IO**, salvo impedimenti di natura tecnologica attestati da PagoPA S.p.A. **Il DL 76/2020 attesta, inoltre, la possibilità di presentare istanze, dichiarazioni e autocertificazioni mediante l'app IO, al fine di favorire lo sviluppo e l'accesso a servizi via mobile. A tale fine, le amministrazioni devono avviare i progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021.** In proposito rileva anche la disposizione dell'art. 13-bis, comma 5, CAD (*introdotto dall'art. 32 del DL 76/2020*) per cui i sistemi informativi devono essere sempre realizzati e sviluppati assicurando l'integrazione con la piattaforma IO. Per favorire l'adempimento della disposizione, è stabilito che **la violazione dell'art. 64-bis del CAD comporti per i dirigenti responsabili la riduzione del 30% della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance e il divieto di attribuire premi e incentivi.**

Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione (art. 1, comma 402, L. 160/2019, come regolamentata dall'art. 26, D.L. 76/2020)

Il DL 76/2020 regola l'operatività della **Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione**, istituita dall'art. 1, comma 402, L. 160/2019, di cui potranno avvalersi le **pubbliche amministrazioni e i soggetti incaricati delle attività di riscossione dei tributi (questi ultimi solo limitatamente a tale attività) ai fini della notifica di atti, provvedimenti, comunicazioni e avvisi.** Sono disciplinate in via generale le modalità di funzionamento, mentre le regole tecniche per lo sviluppo e l'utilizzo della piattaforma saranno definite con decreto attuativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, acquisito il parere in sede di Conferenza Unificata, da adottare nel rispetto del CAD, entro 120 giorni a partire dal 17 luglio 2020. Queste in estrema sintesi le modalità di funzionamento: sulla piattaforma sarà messo a disposizione l'atto o la comunicazione oggetto di notificazione e al destinatario sarà trasmesso un avviso mediante posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, con l'indicazione delle modalità per prendere visione del documento. Ai destinatari privi di domicilio digitale, anche allo scopo di superare il digital divide e avvicinare i cittadini all'uso delle tecnologie, l'avviso, contenente l'identificativo univoco della notificazione (IUV), sarà trasmesso in modalità analogica direttamente dal gestore della piattaforma, con l'indicazione delle modalità per identificarsi e accedere online o, in alternativa, ritirare il documento oggetto di notifica in formato cartaceo. **L'accesso alla piattaforma avviene mediante CIE, SPID o IO.** È previsto che il perfezionamento della

notifica e i suoi effetti si verifichino in momenti diversi per il notificante e per il destinatario, introducendo inoltre una deroga al regime ordinariamente recettizio degli atti interruttivi della prescrizione.

L'utilizzo dell'infrastruttura non è obbligatorio in quanto le Pubbliche Amministrazioni possono scegliere se collegarsi ad essa ed i costi di utilizzo sono sostenuti dall'utente finale, ovvero il destinatario.

Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (art. 23-bis, D.L. 76/2020)

In sede di conversione del DL 76/2020 è stato introdotto l'art. 23-bis, ai sensi del quale le nuove disposizioni in materia di cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali normati dal DL stesso (artt. da 24 a 30) sono efficaci nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti solo a partire dalla data di cessazione dello stato di emergenza fissata con delibera del Consiglio dei ministri (ad oggi il 31/01/2021). Tale previsione, tuttavia, non pare incidere sugli switch off tematici stabiliti dal Legislatore.

CED locali verso Cloud Pubblico (art. 33-septies del DL 179/2012 novellato dall'art. 35 del DL 76/2020)

Si dà continuità al **processo di razionalizzazione delle infrastrutture ICT della pubblica amministrazione, proseguendo il percorso intrapreso** con i piani triennali per la digitalizzazione della PA 2017-2019 e 2019-2021 e il censimento dei data center portato a termine dall'AgID nel 2020. **Si prevedono, però, anche importanti novità. Si introduce a livello normativo l'obbligo per le amministrazioni, sia centrali sia locali, di provvedere alla migrazione dei servizi erogati tramite infrastrutture di elaborazione dati prive di adeguati standard.** In particolare, l'AgID definirà i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione, nonché le caratteristiche di qualità, di sicurezza, di performance e scalabilità, interoperabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione con regolamento. **Le amministrazioni locali saranno tenute a migrare verso l'infrastruttura pubblica promossa dalla Presidenza del Consiglio, verso le infrastrutture esistenti munite dei requisiti di cui al regolamento AgID, o verso soluzioni cloud per la pubblica amministrazione, sempre nel rispetto dei requisiti fissati da AgID con il regolamento.**

Con cadenza triennale AGID, con il supporto dell'ISTAT e, per gli aspetti legati agli enti locali, sentita la Conferenza Unificata, d'intesa con la struttura competente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettua il censimento dei CED delle Pubbliche Amministrazioni.

Dagli obblighi di migrazione, invece, sono escluse le amministrazioni che svolgono funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali, nonché di comunicazione di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile.

SINFI – Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (art. 4 D.lgs 15 febbraio 2016, n. 33, novellato dall'art. 61 comma 5 del DL 76/2020)

Al fine di facilitare gli interventi di infrastrutturazione digitale del territorio, il D.lgs. 33/2016 ha istituito il SINFI - Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture che, attraverso la mappatura delle reti di comunicazione elettronica veloci esistenti e di ogni altra infrastruttura fisica funzionale ad ospitarle, agisce quale catasto delle infrastrutture in grado di facilitare l'uso condiviso delle infrastrutture esistenti e la realizzazione più efficiente di quelle nuove. La stessa norma introduce **l'obbligo di conferimento al SINFI**, da parte dei gestori delle infrastrutture fisiche, sia pubblici che privati, nonché **da parte degli enti pubblici che ne sono detentori, compresi i Comuni**, di tutte le banche di dati contenenti informazioni sulle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e **sulle infrastrutture fisiche funzionali ad ospitarle, a carattere nazionale e locale**. I dati così ricavati sono resi disponibili in formato di tipo aperto e interoperabile, ai sensi dell'articolo 68, comma 3, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, elaborabili elettronicamente e georeferenziati, secondo un modello dati definito da AgID.

Il Decreto Semplificazioni ha inoltre previsto che **il SINFI venga utilizzato** dalle Pubbliche Amministrazioni **per agevolare la procedura di valutazione di impatto dei progetti** sul territorio e consentire un celere svolgimento dei procedimenti autorizzativi, attraverso l'inserimento dei dati relativi alle aree vincolate.

In generale si sottolinea come, al di là dell'obbligo di conferimento, **il SINFI costituisca uno strumento utile per i Comuni a supporto delle proprie funzioni di governo del territorio**, grazie alla possibilità di consultare dati aggiornati dai diversi operatori di rete (idrica, fognaria, pubblica illuminazione, telecomunicazioni, ecc.) che posseggono o gestiscono infrastrutture di rete sul proprio territorio.

Link correlati

Agenzia per l'Italia Digitale

www.agid.gov.it

Ministero per l'Innovazione e la Digitalizzazione

<https://innovazione.gov.it/>

Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione

<https://pianotriennale-ict.italia.it/>

Developers Italia – Team Digitale/Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

<https://developers.italia.it/>

CAD – Codice dell'Amministrazione Digitale (Dlgs. 7 marzo 2005, n°82)

<https://www.normattiva.it>

Ministero dello Sviluppo economico

<https://www.mise.gov.it/index.php/it/>

SINFI – Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture

<https://www.sinfi.it/portal/>